



LICEO CLASSICO STATALE G. GARIBALDI

Via Canonico Rotolo, n. 2 - 90143 PA

Tel. 091.589624 - Fax 091.6110757

Sito web: <http://www.liceogaribaldi.edu.it>

E-mail: papc04000p@istruzione.it

Cod. Fis. 80025620826

A.S. 2020/2021

CIRC. N°34

Ai Docenti
Agli Alunni e per loro tramite alle Famiglie
Al DSGA

Oggetto: Importanti integrazioni e precisazioni al “Prontuario delle regole anti-Covid per Famiglie e Studenti”

Viste la circolare esplicativa dell’assessorato alla salute della Regione Sicilia, prot. 0033108 del 24 settembre 2020, e l’Ordinanza contingibile e urgente n.36 del 27 settembre 2020, ad integrazione e precisazione del **“Prontuario delle regole anti-Covid per famiglie e studenti”, pubblicato nel sito della scuola e diffuso tra famiglie e studenti**, in merito alla “gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone”, secondo la casistica indicata nella stessa circ., si precisa quanto segue:

**“la riammissione... è prevista previa attestazione di riammissione sicura in comunità da parte del PLG o del MMG, rilasciata una volta acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente”;
“nel caso in cui il PLG/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone..., lo stesso medico valuterà i tempi di riammissione”.**

Per ciò che concerne la “Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia non riconducibile a Covid-19”, si precisa quanto segue:

“Per ... gli alunni di età superiore ai sei anni, la certificazione medica attestante l’idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori a dieci giorni”.

L’Ordinanza 36 su citata, infine, raccomanda da subito, come già più volte sollecitato, l’uso della mascherina anche durante la sosta dinanzi l’ingresso della scuola. Tale uso, infatti, sarà obbligatorio dal 30 settembre al 30 ottobre nei luoghi aperti “in presenza di più soggetti”. La violazione di tale norma, insieme a quella che prevede il divieto di assembramento, sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

Si raccomanda alla Comunità scolastica di leggere con attenzione la Nota-Circolare esplicativa dell’Assessorato alla salute della Regione Sicilia, prot. 0033108 del 24 settembre 2020, e l’Ordinanza contingibile e urgente n.36 del 27 settembre 2020, di seguito allegate.

Si invitano i Docenti a dare massima diffusione della presente circolare.

Palermo, 28/09/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/1993

Allegati:

- 1) Presidente della Regione Siciliana, Ordinanza contingibile e urgente n.36 del 27 settembre 2020
- 2) Nota-Circolare Assessorato della salute, Regione Siciliana, prot. n. 0033108 del 24 settembre 2020

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Il Presidente

Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;
- Visto** l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui

all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

- Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020 e n. 35 del 18 settembre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- Viste** le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
- Visto** l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;
- Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Visto** l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano e, in particolare, il Report relativo alla settimana dal 14 settembre al 20 settembre, aggiornato al 22 settembre 2020, secondo cui *“il numero dei casi di COVID-19 continua ad aumentare. Questo significa che occorre mantenere una linea di massima prudenza”*, con la evidente necessità di non *“sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure ... e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)”*;
- Visto** ancora, l'aumento rilevante dei casi dei contagi accertato dai competenti Organi della Regione e la significativa variazione in aumento evidenziata in Sicilia dal richiamato Report per l'aggiornamento epidemiologico;
- Viste** le *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 6 agosto 2020;
- Considerato** l'articolo 3, com. 1, del decreto legislativo 19/2020, come convertito;

ORDINA

Art. 1

(uso obbligatorio della mascherina)

1. È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi;
2. Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni di controllo, con la erogazione delle sanzioni previste dalla legge;
3. Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo della mascherina in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima.

Art. 2

(misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall'Italia)

1. Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l'obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
2. Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza;
3. Le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di sottoporre al c.d. tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall'Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri.

Art. 3

(ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili)

1. Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute monitora il rispetto della presente disposizione anche mediante la distribuzione dei test necessari ove non reperiti dalle singole Aziende;
2. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili.

Art. 4

(misure di contenimento e divieti di assembramento)

1. È fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l'organizzatore è comunque responsabile dell'assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.
2. Le disposizioni che precedono escludono le attività produttive per le quali vigono le *Linee Guida* approvate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
3. Nel caso di *cluster* territorializzati, i Dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali.

Art. 5

(disposizioni finali)

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Prot. n. 0033108

Palermo, 24 settembre 2020

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia - Circolare esplicativa

All'Ufficio Scolastico Regionale
della Regione Siciliana

A tutti i legali rappresentanti
delle Aziende Sanitarie Provinciali del S.S.R.
della Regione Siciliana

Alle OO.SS. di categoria PLS e MMG
(Pediatri di libera scelta e Medici di medicina generale)
della Regione Siciliana

E.p.c. On. Presidente della Regione

All'Assessore regionale della Salute

All'Assessore regionale dell'Istruzione
e Formazione Professionale

Assessore regionale della Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro

Agli Uffici Territoriali del Governo

LORO SEDI

Il DPCM del 7 settembre 2020 ha previsto la predisposizione, da parte delle istituzioni scolastiche, delle misure necessarie ad un avvio in sicurezza delle attività didattiche, secondo precise indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed allegate al DPCM medesimo.

In particolare, il documento dell'ISS espone gli scenari più frequenti in caso di eventuale comparsa di sintomi e focolai da COVID-19, descrivendo i relativi percorsi che il personale scolastico, le famiglie e gli operatori sanitari interessati (PLS, MMG, Dipartimenti Prevenzione, USCA, etc.) dovranno seguire allo scopo di identificare e trattare i casi di Covid-19, assicurando un efficace contrasto all'innalzamento della curva epidemiologica legata alla pandemia.

In tal senso, occorre evidenziare la centralità dei Dipartimenti di Prevenzione, delle USCA, dei PLS e dei MMG nel percorso diagnostico; in particolare, le ultime due figure costituiscono, per due delle quattro fattispecie di seguito indicate, lo snodo determinante ai fini della valutazione clinica della sintomatologia, con particolare riferimento alla tempistica con la quale richiedere il test diagnostico.

Ciò premesso, allo scopo di rendere più celere ed uniforme su tutto il territorio regionale il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi sanitari discendenti dal DPCM in parola, con la presente circolare si forniscono, in aggiunta alle disposizioni già emanate, ulteriori indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, da aggiornarsi alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico in Sicilia.

1) Speciali adempimenti in capo alle Aziende Sanitarie provinciali

Preliminarmente, al fine di accelerare i processi di segnalazione, indagine epidemiologica e adozione dei provvedimenti sanitari, i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. dovranno individuare le USCA di pertinenza territoriale da dedicare all'effettuazione dei **tamponi rapidi antigenici** scolastici, fornendo le stesse di telefono cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere comunicato con tempestività ai Dirigenti ed ai referenti scolastici, nonché pubblicato sul sito aziendale. Parimenti, ciascuna azienda dovrà istituire e pubblicare apposita casella di posta elettronica dedicata alla gestione dei casi di cui alla presente circolare, con la denominazione comune covid.istruzione@asp.____.it

Qualora l'esecuzione del tampone rapido antigenico, da parte dell'operatore USCA, rilevi un caso di positività, sia che si tratti di alunno o di operatore scolastico, il Dipartimento di Prevenzione provvederà ad effettuare nel più breve tempo possibile - allo scopo di consentire una regolare frequenza delle lezioni - il tampone molecolare, dandone pronta informazione al Dirigente scolastico, per le azioni di competenza e allo scopo di contenere allarmismi.

2) Gestione dei processi per contenere eventuali focolai

Il Documento dell'ISS, allegato al DPCM, cui la presente fa riferimento, descrive, tramite l'elaborazione di percorsi specifici, quattro possibili situazioni, con sospetta sintomatologia da Covid-19, che variano a seconda del soggetto interessato (alunno o operatore scolastico) e del contesto in cui si presenta la sintomatologia (scuola o casa):

- 1) alunno con sintomatologia a scuola;
- 2) alunno con sintomatologia a casa;
- 3) operatore scolastico con sintomatologia a scuola;
- 4) operatore scolastico con sintomatologia a casa.

Di seguito, per ciascuno dei quattro casi sopra elencati, si riportano le indicazioni previste nel documento dell'Istituto Superiore della Sanità (ISS) allegato al DPCM del 7 settembre 2020 e si forniscono, in aggiunta, ulteriori indicazioni operative.

2.1 Alunno con sintomatologia a scuola

Il Documento ISS stabilisce quanto segue:

- a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al Referente scolastico COVID-19;
- b) il Referente scolastico chiama i genitori;

- c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;
- d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che l'alunno sintomatico (prelevato dai genitori) è tornato a casa;
- e) i genitori contattano il PLS o il MMG per la valutazione clinica del caso (triage telefonico);
- f) il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico, dando comunicazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell'ASP;
- g) il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Allo scopo di rendere più celere il processo di identificazione di eventuali casi positivi, in luogo di quanto previsto dalle lettere e) ed f), la Scuola (Referente/Dirigente scolastico), contestualmente alla famiglia, avviserà anche l'USCA di riferimento, utilizzando il numero di cellulare all'uopo indicato dal DdP territorialmente competente.

Gli operatori dell'USCA contattati si recheranno nel più breve tempo possibile presso la Scuola nella quale si trova il caso sintomatico per la somministrazione del test rapido antigenico, il responsabile della gestione dell'alunno fino all'arrivo dei genitori dovrà indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze. Nei casi in cui si trattasse minori di età 0-6 anni o alunno con difficoltà comportamentali - che possano aumentare il rischio di contagio - l'adulto incaricato di sorvegliarlo fino all'arrivo del familiare potrà fare uso di dispositivi addizionali come guanti e protezione per occhi e mucose.

In caso di alunno maggiorenne non sarà necessario contattare i genitori.

Si chiarisce altresì, con la presente, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

2.2 Alunno con sintomatologia a casa

In questo caso, il Documento ISS stabilisce quanto segue:

- a) L'alunno resta a casa;
- b) i genitori, o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare il PLS/MMG;
- c) i genitori dell'alunno devono comunicare alla scuola l'assenza per motivi di salute;
- d) il PLS/MMG, a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- e) il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Anche con riferimento alla situazione di cui al presente punto, si precisa che, nelle more dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

2.3 Operatore scolastico con sintomatologia a scuola

Per la fattispecie in questione, il Documento ISS prevede quanto segue:

- a) Assicurarsi che l'interessato indossi mascherina chirurgica;
- b) invito a tornare a casa e a consultare il MMG;

- c) il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- d) il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Anche nel caso in cui la persona sintomatica sia un operatore scolastico, verrà allertato il referente scolastico CoVID-19 che, assolti gli adempimenti di cui sopra, provvederà a contattare l'USCA di riferimento, utilizzando il numero di cellulare dal DdP territorialmente competente.

2.4 Operatore scolastico con sintomatologia a casa

In questo caso, il Documento ISS prevede quanto segue:

- a) L'operatore consulta il MMG;
- b) lo stesso operatore comunica alla Scuola l'assenza dal lavoro per motivi di salute, trasmettendo certificato medico;
- c) il MMG, dopo triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- d) il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Fino ad esito del test non sono previste interruzioni delle attività didattiche.

3) Gestione dei contatti stretti

3.1 Gestione dei contatti stretti in caso di positività dell'alunno di cui al punto 2.1

Secondo quanto stabilito dal Documento ISS, sono da considerarsi **contatti stretti di caso accertato** gli studenti dell'intera classe presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'alunno.

L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte dell'ASP, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico.

In tal senso, gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione dell'ASP in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso.

3.2 Gestione dei contatti stretti in caso di positività dell'alunno di cui al punto 2.2

Qualora l'alunno sintomatico si trovi presso il proprio domicilio da più di 48 ore, i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola.

In caso contrario si applica quanto previsto al punto precedente.

3.3 Gestione dei contatti stretti in caso di positività dell'operatore di cui ai punti 2.3-2.4

Anche in questi casi, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe o i colleghi operatori - **a più stretto contatto con il caso** - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'operatore. In tal senso è particolarmente importante la valutazione del Dipartimento di Prevenzione circa l'effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con il caso accertato. L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte dell'ASP, esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico.

4) Gestione della riammissione a scuola per alunni e operatori sottoposti a tampone

La riammissione a scuola è prevista nei seguenti casi:

- a seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico;
- a seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso accertato (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena);
- a seguito di guarigione dal Covid-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro).

La riammissione a scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del PLG o del MMG, da rilasciarsi una volta acquisita l'informazione del tampone negativo del paziente.

In ultimo, nel caso in cui il PLS/MMG non abbia ritenuto di richiedere il tampone per l'alunno, poiché la sintomatologia non è ritenuta riconducibile a COVID-19, lo stesso medico valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.

5) Gestione della riammissione a scuola per altri casi con sintomatologia NON riconducibile a Covid-19

In tali casi si applicano le linee guida adottate dal Ministero Istruzione con DM80/2020 che, per gli alunni da 0 a 6 anni, consentono la riammissione nelle scuole d'infanzia o nei servizi educativi, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, "*previa presentazione di idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica*".

Per quanto riguarda gli alunni con età maggiore di 6 anni, la certificazione medica attestante l'idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni.

In tal caso, considerata la particolare situazione emergenziale, si rimette ad una attenta valutazione del medico curante l'eventualità di richiedere il test diagnostico, sulla base del protrarsi della malattia.

In ultimo, qualora dovessero rendersi disponibili diversi sistemi di rilevazione del virus, ugualmente efficaci ma meno invasivi (es: test salivari), gli stessi potranno essere somministrati agli alunni ed agli operatori con sintomatologia.

Si invita l'Ufficio Scolastico Regionale a voler dare la necessaria diffusione della presente circolare a tutti gli istituti scolastici del territorio regionale.

Il Dirigente Generale
Dipartimento dell'istruzione
dell'Università e del Diritto allo Studio

Dott. Antonio Valenti



Firmato digitalmente da
ANTONIO VALENTI
Data: 2020.09.24
17:50:49 +02'00'

Il Dirigente Generale
Dipartimento Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti

MARIA LETIZIA
DI LIBERTI

Firmato digitalmente da
MARIA LETIZIA DI LIBERTI
Data: 2020.09.24
17:46:54 +02'00'